



Ministero della cultura

ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO



Università  
degli Studi di  
Messina  
DIPARTIMENTO DI CIVILTÀ  
ANTICHE E MODERNE

## ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE AL PROGETTO L'ARCHIVIO CANTATO

tra

L'**Archivio Centrale dello Stato del Ministero della cultura**, con sede in Roma, Piazzale degli Archivi n. 27, C.F. 80215390586, rappresentato dal Direttore generale delegato Dott. Andrea De Pasquale, domiciliato per la carica presso la sede dell'Archivio centrale dello Stato

e

Il **Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne** dell'Università degli Studi di Messina, con sede legale in Messina, Polo Universitario dell'Annunziata, C.F.80004070837, rappresentato dal Direttore pro tempore Prof. Giuseppe Ucciardello, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento di Civiltà antiche e Moderne di seguito, congiuntamente, le "**Parti**".

### PREMESSO CHE:

- **l'Archivio Centrale dello Stato** (di seguito denominato "ACS"), ai sensi del D.M. 3 febbraio 2022 n.46 (Organizzazione e funzionamento degli Istituti centrali e di altri istituti dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura) è un Istituto dotato di autonomia speciale;
- l'ACS, custode della memoria documentale dello Stato unitario, ai sensi dell'art.34 del D.P.C.M. n.169 del 2 dicembre 2019 e s.s.m.m.i.i.:
  - ✓ conserva, in conformità a quanto previsto dal Codice, archivi e documenti, su qualunque supporto, degli organi centrali dello Stato italiano e vigila sulla formazione di detti archivi; conserva, inoltre, archivi e documenti, su qualunque supporto, di enti pubblici di rilievo nazionale e di privati che lo Stato abbia in proprietà o deposito e garantisce la consultabilità della documentazione conservata;
  - ✓ costituisce *repository* degli archivi digitali degli organi centrali dello Stato e degli atti di stato civile per l'intero territorio nazionale, previa intesa e di concerto con il Centro nazionale di raccolta del Ministero dell'interno;
  - ✓ svolge attività di ricerca, formazione, promozione e editoriale in materia archivistica;

- PACS, ai sensi dell'art. 118 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 – recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio – promuove forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati al fine di valorizzare e diffondere la conoscenza e una migliore fruizione del patrimonio documentale conservato;
- il **Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne** dell'Università degli Studi di Messina (di seguito denominato "DICAM"), costituito con Decreto Rettorale n. 1477 del 6 luglio 2015, in base alla Legge 240/10 possiede "funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie", svolte anche in concorso con altri Dipartimenti o Enti;
  - ✓ il DICAM; a norma dell'art. 2 del Regolamento emanato con D.R. n. 433 del 21 febbraio 2019, ai fini della promozione dell'offerta didattica, che "coinvolge i processi formativi delle attività antropologiche, archeologiche, artistiche, filologiche, filosofiche, geografiche, letterarie, linguistiche, storiche e della comunicazione, dall'antichità all'età contemporanea, tra l'altro: coordina ed esegue attività di ricerca e consulenza, anche mediante contratti e convenzioni con istituzioni e soggetti pubblici e privati;
  - ✓ promuove, organizza e patrocina seminari, conferenze, convegni, mostre, campagne di scavo, incontri di studio e altre iniziative culturali di alto profilo aperte anche alle esigenze del territorio;
  - ✓ favorisce la partecipazione dei propri membri e degli studenti dei propri corsi di studio ad ogni manifestazione che risponda a requisiti di alta scientificità (seminari, conferenze, convegni, ecc.);
  - ✓ promuove la pubblicazione e la diffusione delle ricerche condotte al suo interno anche attraverso le proprie collane e i propri periodici; organizza su basi di continuità lo scambio dei propri prodotti editoriali con quelli di altri centri di studio italiani e stranieri;
  - ✓ incentiva ogni forma di mobilità, di docenti e di studenti, all'interno di programmi comunitari o sulla base di specifiche convenzioni e progetti;

#### **VISTI:**

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»*), art. 15, in particolare nella previsione secondo cui le Amministrazioni pubbliche possono stipulare accordi per disciplinare in collaborazione attività di interesse comune;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (*«Codice dei beni culturali e del paesaggio»*), art. 118, c. 1 secondo cui *«Il Ministero, le Regioni e gli altri Enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle Università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale»*;
- il Decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262 (*«Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione»*);
- il Decreto Legislativo n. 60 del 13 aprile 2017 (*«Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività»*);
- il Regolamento del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne (D.R. n. 433 del 21 febbraio 2019);

#### **CONSIDERATO CHE:**

- le Parti hanno un reciproco interesse ad addivenire a una collaborazione finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni e alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 – *Valore delle premesse***

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

### **Articolo 2 – *Finalità e Oggetto***

Le Parti s'impegnano a collaborare, nel rispetto dei propri specifici fini e attraverso la condivisione di risorse professionali, materiali e tecniche, al progetto denominato "**L'archivio cantato**".

Il Progetto parte dall'assunto che la documentazione archivistica si pone al centro tanto della ricerca storico-antropologica, quanto dei saperi poetico-musicali dei poeti-cantastorie italiani, produttori di una vastissima, secolare canzone narrativa e pubblicistica tradizionale, relativa a un ventaglio amplissimo di questioni e vicende umane e sociali, di *micro* e *macrostoria*, ed è pertanto finalizzato all'ideazione e alla realizzazione di comuni iniziative di ricerca, valorizzazione e divulgazione delle fonti d'archivio mediante la ripresa dei documenti in forma di storie cantate, narrazioni o rappresentazioni teatrali.

Le azioni potranno esplicarsi in particolare attraverso:

- la ricerca, lo studio e il mutuo scambio di materiali storico-archivistici, soprattutto poco esplorati o di particolare rilievo, suscettibili di possibili rappresentazioni poetico-musicali, letterarie, spettacolari, teatrali e audiovisive in sintonia con le arti narrative, comunicative e conoscitive dei poeti-cantastorie, finalizzate a costruire percorsi sperimentali di valorizzazione, didattica e divulgazione del patrimonio documentario ACS, destinati anche a un pubblico generico e non specialistico e al mondo della scuola;
- messa a disposizione dei propri spazi e strutture per la realizzazione di comuni iniziative preventivamente concordate e avviate;
- pubblicazione di opuscoli, libri, raccolte, cataloghi relativi alle ricerche vicendevolmente effettuate tra ambiti scientifici e artistico-letterari.

### **Articolo 3 - *Referenti per il coordinamento organizzativo***

Al fine di un più snello e immediato rapporto operativo, sono individuati come referenti per il coordinamento delle attività derivanti dal presente accordo:

- per l'ACS: Simonetta Ceglie, funzionario archivista di Stato, direttore coordinatore dei Servizi valorizzazione del patrimonio culturale e didattica per le scuole ACS (simonetta.ceglio@cultura.gov.it)
- per il DICAM: Mauro Geraci, professore ordinario di Antropologia culturale presso il DICAM (mauro.geraci@unime.it).

#### **Articolo 4 - Impegni delle Parti**

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione per lo svolgimento delle attività di comune interesse le competenze e le professionalità, nonché gli spazi e i materiali archivistici, librari e fotografici in proprio possesso, nel rispetto della legislazione vigente in materia di tutela dei dati personali, di gestione documentale e di diritto di accesso. Le spese sostenute in occasione di eventi culturali comuni saranno ripartite tra le Parti previa stipula di apposite Convenzioni attuative, di cui all'art. 5.

#### **Articolo 5 - Convenzioni attuative**

Le Parti provvedono a formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente Accordo attraverso la stipulazione di specifiche Convenzioni attuative, in cui si preciseranno le attività di volta in volta concordate e l'impegno di spesa (se previsto). In esse dovranno, in particolare, essere definiti:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- i referenti, i professionisti e le unità di personale coinvolte;
- gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi sia pubblici sia privati;
- i locali e le attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni delle Parti;
- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e trattamento dei dati personali.

#### **Articolo 6 - Proprietà intellettuale**

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. I dati di cui all'art. 2 sono protetti ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore. Le Parti conservano la titolarità dei rispettivi diritti sulla documentazione detenuta, che sarà resa liberamente accessibile al pubblico previ accordi appositamente sottoscritti tra le Parti.

#### **Articolo 7 - Diritto d'immagine**

Le Parti s'impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna delle Parti stesse. I rispettivi loghi potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo. Non è permesso spendere il nome né utilizzare o cedere a terzi il marchio o l'identità visiva delle Parti per fini commerciali e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, sarà possibile solo se definito e regolato da specifici accordi.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 del presente Accordo, richiederà il consenso delle Parti.

### ***Articolo 8 - Copertura assicurativa***

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. L'utilizzo degli spazi dell'ACS sarà disciplinato dal proprio regolamento e dalle normative vigenti.

### ***Articolo 9 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro***

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.

Il personale delle Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, è tenuto, prima dell'accesso nelle sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art.26 del D.Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

### ***Articolo 10 - Durata dell'Accordo quadro, recesso e risoluzione***

Il presente Accordo ha durata di anni tre (3) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato, previo accordo sottoscritto dalle Parti. Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente Accordo con preavviso di almeno tre (3) mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte via PEC.

### ***Articolo 11 - Trattamenti dei dati personali***

Le Parti s'impegnano a trattare i dati personali di cui dovessero venire a conoscenza, unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo, nel rispetto degli adempimenti stabiliti dal Regolamento UE 679/2016 e dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come novellato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

### ***Articolo 12 - Controversie***

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente accordo, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

### **Articolo 13 – Spese di bollo e registrazione**

Il presente Accordo, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, potrà essere registrato in caso d'uso ai sensi di legge, con oneri a carico del richiedente. Il presente atto è, inoltre, soggetto all'imposta di bollo, il cui pagamento verrà assolto, ai sensi del Decreto M.E.F. 17 giugno 2014, in modalità virtuale dall'Università degli Studi di Messina, giusta autorizzazione n. 67760 del 2010.

### **Articolo 14 - Disposizioni finali**

Qualsiasi pattuizione che modifichi in tutto o in parte il presente Accordo sarà valida solo se preventivamente concordata tra le Parti e redatta per iscritto. Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.

Letto, approvato e sottoscritto.

Documento informatico, sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. (C.A.D.) e dell'articolo 15, c. 2-bis della L. n.241/1990.

ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO  
IL DIRETTORE GENERALE DELEGATO  
Dott. Andrea De Pasquale

DIPARTIMENTO DI CIVILTÀ ANTICHE  
E MODERNE DELL' UNIVERSITA' DEGLI STUDI  
DI MESSINA  
IL DIRETTORE PRO TEMPORE  
Prof. Giuseppe Ucciardello